

PROF. AVV. MARIO BERTOLISSI

Via E. Filiberto, 14, 35122, Padova
tel. 049.8360946 fax 049.8360938

AVV. GIOVANNI BRUSATIN

Via E. Filiberto, 14, 35122, Padova
tel. 049.8360946 fax 049.8360938

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

RICORSO EX ARTT. 70 D.LGS 267/00 E ART. 82 D.P.R. 570/1960

Promosso dai Signori (C.F.) rispettivamente residenti in, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi (C.F.) e Giovanni Brusatin (C.F. BRSGNN78A27G224F) del foro di Padova e domiciliati presso il di loro studio, giusta procura in calce al presente ricorso

-ricorrenti-

contro

il Signor **Luca Claudio** (C.F.), residente in

-resistente-

e notiziandone

il **Comune di Abano Terme** (c.f. 00556230282), in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede municipale, in Abano Terme (Padova), Piazza Caduti n. 1

il **Sindaco del Comune di Abano Terme**, presso la sede municipale, in Abano Terme (Padova), Piazza Caduti n. 1

Considerato in fatto

Il signor Luca Claudio è stato Sindaco del Comune di Montegrotto Terme dal 2001 al 2006 e dal 2006 al 2011 (*docc. 1 e 2*).

Il 15 e 16 maggio del 2011 si sono svolte le elezioni amministrative tanto nel Comune di Montegrotto Terme quanto nel Comune di Abano Terme.

Nelle elezioni per il Comune di Abano Terme Claudio si è candidato a Sindaco e, dopo il turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio, è risultato vincitore. L'elezione è stata convalidata dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 10 giugno 2011 (pubblicata dal 28 giugno al 13 luglio del 2011 (*doc. 3*)).

Con detta elezione, il resistente si trova dunque a ricoprire per il terzo mandato consecutivo la carica di Sindaco.

Ciò è vietato dalla legge ed in particolare dall'art. 51 del D.lgs 267/00 (T.U.E.L.).

La violazione del disposto consente, a mente dell'art. 70 dello stesso T.U.E.L., a qualsiasi cittadino elettore del comune, o a chiunque altro vi abbia interesse, di proporre l'azione popolare volta a far dichiarare la decadenza dalla carica di Sindaco, secondo le procedure di cui all'art. 82 del D.P.R. 570 del 1960, come gli odierni ricorrenti intendono fare ed in effetti fanno, col presente atto.

In via preliminare di rito

All'unico fine di evitare pretestuose contestazioni in rito, che sarebbero destinate inevitabilmente a distogliere l'attenzione dalle questioni di merito, si precisa che:

a) dalla mera lettura del disposto dell'art. 82, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, espressamente richiamato dall'art. 70, III comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emerge chiaramente come la giurisdizione, in materia di azione popolare, per la decadenza dalla carica di Sindaco, spetti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e che la competenza sia quella del “*Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune*” interessato, ovvero, per Abano Terme, quello di Padova;

b) il presente ricorso è indubabilmente tempestivo, posto che, anche senza giungere a ritenere (come, in effetti, fa la giurisprudenza, cfr Cass. civ, I sez., del 16 luglio 2005, n. 15104) che l'azione popolare *ex art. 70 T.U.E.L.* non soggiaccia al termine decadenziale di 30 giorni dall'ultimo in cui fu pubblicata la delibera di convalida delle elezioni, tuttavia tale termine è da ritenersi processuale ed è, pertanto, sospeso dal primo di agosto al 15 di settembre.

Così si è espressa monoliticamente la giurisprudenza (esemplarmente, Corte cost., ord. n. 61 dell'8 marzo 1985 e Cass. civ., I sez., n. 11140 del 27 luglio 2002) e, dunque, essendo stato l'ultimo giorno di pubblicazione il 13 luglio 2011, il termine spirerebbe il 27 settembre 2011.

c) da ultimo, circa la legittimazione attiva di alcuni dei ricorrenti, ovvero quelli non residenti nel Comune di Abano, val la pena precisare quanto segue.

L'art. 70 del T.U.E.L. afferma che l'azione popolare può essere promossa da “*qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse*”.

Le ragioni in forza delle quali i cittadini residenti in Montegrotto Terme hanno interesse alla proposizione dell'azione emergeranno in termini più chiari *infra*. Qui,

tuttavia, già si può anticipare che vi sono motivi di ritenere che il terzo mandato consecutivo del resistente produca degli effetti negativi (quelli, cioè, che l'art. 51 del T.U.E.L. avrebbe voluto evitare) anche per i cittadini di quel Comune che, dunque, hanno interesse ad agire (nel caso di specie, la legge fa, in qualche modo, coincidere le condizioni dell'azione).

Evidente, comunque, che anche a voler diversamente opinare, e dunque ritenendo la carenza di (interesse e, conseguentemente, di) legittimazione attiva in capo ai Signori...., ciò non avrebbe alcun effetto nei confronti del presente ricorso, posto che, indubitabilmente, almeno alcuni dei ricorrenti sono elettori del Comune di Abano Terme e quindi, *ipso facto*, legittimati all'azione.

Ritenuto in diritto

1) L'ART 51 II co. del T.U.E.L.: il principio costituzionale di “stretta interpretazione”.

L'art. 51 secondo comma del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L. in vigore), nel disciplinare una specifica ipotesi di ineleggibilità del sindaco, prescrive testualmente:

“Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.

La norma in questione, che riproduce l'art. 2 co. II della L. 25.03.1993 n. 81 introduttiva dell'elezione diretta del sindaco, non lascia margini di dubbio in ordine al suo significato letterale, vietando espressamente ogni possibilità di esercitare la carica di sindaco (o di presidente della provincia) per più di due mandati consecutivi.

L'espresso riferimento alla carica, vale a dire all'astratto ufficio pubblico e la mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al territorio in cui essa è esercitata, non consentono in alcun modo di limitare la portata della norma alla sola ipotesi di terzo mandato nello stesso ente territoriale, estendendosi essa inequivocabilmente anche al terzo mandato svolto in un diverso comune.

Infatti, in forza dei principi costituzionali che sovrintendono alla materia elettorale, l'art. 51 è di stretta interpretazione, vale a dire non può essere in alcun modo piegato a significati più o meno impliciti o comunque inespressi, nel pieno

rispetto cioè del noto brocardo “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, su cui si tornerà brevemente in seguito.

I principi costituzionali da considerare sanciscono che “*le cause di ineleggibilità [...] sono di stretta interpretazione*” (Corte Cost. n. 46/1969); e che è necessario che i requisiti ostativi alla eleggibilità “*siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione*” (Corte Cost. n. 166/1972).

Solo qualora i termini utilizzati dal Legislatore non fossero sufficientemente precisi, spetta al Giudice Ordinario conferire loro “*contorni ancora più netti e maggiore aderenza alla molteplice varietà dei casi che possano presentarsi nell'esperienza*”; mentre alla Corte Costituzionale spetta “*la funzione di porre a confronto la norma [...] con le disposizioni della Costituzione, per rilevarne eventuali contrasti e trarne le conseguenze sul piano costituzionale*” (Corte Cost. n. 129/1975).

Per dare “*un contorno più preciso e maggiormente aderente alla varietà dei casi che possono essere portati alla sua attenzione e al suo giudizio*”, l'interprete dovrà anzitutto utilizzare i “*comuni canoni ermeneutici*” (Corte Cost. n. 280/1992), fissati nell'art. 12 delle Preleggi.

2) Il primato dell'interpretazione letterale.

Per il primato dell'interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, che hanno una funzione ausiliaria e secondaria (Cass. Civ. n. 5128/2001), occorre anzitutto indagare il significato lessicale delle previsioni di cui all'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che appare opportuno citare nuovamente: “*Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche*”.

In particolare, i termini e le locuzioni rilevanti ai nostri fini sono:

“*ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco*”;

“*allo scadere del secondo mandato*”;

“*immediatamente rieleggibile alle medesime cariche*”.

Esaminati i termini e le frasi di cui la norma si compone, è indubbio che essa concerne la consecutività o continuità tra i mandati.

Va peraltro segnalato che il sig. Luca Claudio si è dimesso dalla carica di sindaco di Montegrotto poco prima della scadenza naturale: tale circostanza –che peraltro

soddisfa la specifica condizione di eleggibilità prevista dall'art. 60 T.U.E.L. – non assume alcuna rilevanza a mente del comma 3 dell'art. 51 TUEL, secondo il quale *“E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”*.

Nel caso di specie va quindi ravvisata la consecutività o continuità **di carica** richiamata dall'art. 51 co. secondo.

Altrettanto evidente è che la disposizione non contiene alcun espresso riferimento al Comune o ai Comuni in cui la carica di Sindaco è stata ricoperta, e neppure all'ambito territoriale nel quale il mandato è stato esercitato.

In particolare – ed è il punto dirimente – non è in alcun modo previsto che il divieto di cui al comma 2 operi soltanto se i tre mandati sono ricoperti nel medesimo Comune o nello stesso territorio.

Un simile significato non può oltretutto dirsi implicitamente contenuto nelle parole *“carica”* e *“cariche”*: questi termini, se non accompagnati da alcuna specificazione, indicano, letteralmente, soltanto l'Ufficio pubblico o la titolarità dell'Ufficio pubblico; ma, in sé considerati, non implicano anche l'indicazione dell'Ente nel quale il mandato è stato svolto.

Neppure reca un riferimento allo stesso Comune la parola *“rieleggibile”*, che indica unicamente e in modo neutro la reiterazione della elezione allo stesso Ufficio.

Nemmeno possono ritenersi significative le espressioni *“due mandati consecutivi”* e *“allo scadere del secondo mandato”*, poiché la consecutività o continuità tra i mandati di Sindaco ben si può verificare anche in caso di esercizio della carica in Comuni diversi.

La disciplina sul rinnovo delle Amministrazioni comunali (si vedano in particolare gli artt. 1 e 3 della L. n. 182/1991) è infatti congegnata in modo tale che la data di scadenza del mandato di Sindaco, come pure la data della elezione a tale carica, possano essere le medesime per più amministrazioni locali.

Ed è ciò che si è verificato nel 2011 per i Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme.

Se dunque è possibile che la scadenza del mandato del Sindaco uscente e l'elezione del nuovo Sindaco si producano nelle stesse date in più Comuni, ne consegue che la

immediata consecutività tra più mandati a Sindaco può prodursi anche se tale carica è stata ricoperta in due (o più) Comuni; anche in tal caso, infatti, non vi è soluzione di continuità tra un mandato e l'altro.

Tanto rilevato sul contenuto del comma 2, va escluso – per completezza di analisi – che un contributo alla sua interpretazione possa ricavarsi dai commi 1 e 3 dello stesso art. 51, fatto salvo quanto citato poc'anzi, poiché questi non contengono alcun termine o espressione che sia utile alla più esatta determinazione del significato delle parole e delle locuzioni del comma 2, o che induca a conferire a queste ultime un significato diverso da quello che emerge dalla loro analisi, come sopra svolta.

Tutto ciò considerato, l'interpretazione letterale del comma 2 impone di concludere che l'applicazione del divieto ivi previsto dipende dalla ricorrenza di un dato di carattere solo *temporale*, non anche da una relazione tra i mandati di Sindaco e il Comune o il territorio in cui sono svolti: **il divieto opera dunque per il solo fatto che uno stesso soggetto venga eletto in tre tornate elettorali consecutive alla carica di Sindaco, senza che rilevi se i ripetuti mandati riguardino lo stesso Comune o Comuni differenti** (in questo senso, G.V. Lombardi, Prefetto di Milano, *Sindaco e candidatura elettorale*, in *Guida agli Enti Locali*, 18/2009, p. 34).

È appena il caso di precisare che la conclusione testé esposta non discende da una interpretazione estensiva o analogica della norma in parola, pacificamente vietata trattandosi di una causa limitativa del diritto di elettorato passivo.

L'analisi compiuta consente invece di enucleare l'esatto significato letterale e la conseguente portata del precetto, ai fini della applicazione della causa impeditiva espressamente contemplata dalla norma.

Piuttosto, va evidenziato che una diversa lettura dell'art. 51 co. 2 volta a conferire alle espressioni ivi contenute un riferimento alla rielezione per la terza volta consecutiva alla carica di Sindaco dello stesso Comune, anche prescindendo per assurdo dal dato letterale, dovrebbe necessariamente poggiarsi su di un significato implicito, tacito, sottinteso, ossia ulteriore rispetto a quello che appare dal senso proprio delle espressioni utilizzate.

Ma una simile interpretazione –va ribadito– sarebbe inammissibile, perché contrasterebbe con il principio costituzionale della “stretta interpretazione” delle norme che limitano il diritto di elettorato passivo.

Diversamente opinando, si vorrebbe giungere, surrettiziamente, in via ermeneutica ad una formulazione del disposto nei seguenti termini: “*Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche*”, “**nello stesso ambito territoriale**”, ovvero, “**negli stessi Comuni**”, o, ancora, “**nelle stesse e/o rispettive amministrazioni**”. Ma ciò, come anticipato, non è ammissibile.

Non solo perché, lo si ribadisce, vige in materia il principio di stretta interpretazione e di determinatezza e precisione nell'indicazione legislativa delle cause di ineleggibilità (per cui, si applica il canone in forza del quale *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*), ma anche perché, altrove, in altre disposizioni dello stesso T.U.E.L., quando il Legislatore ha voluto delimitare spazialmente un limite all'eleggibilità, lo ha fatto (come peraltro doveroso) **espressamente ed inequivocabilmente!**

Ci si vuole qui riferire, a mero titolo esemplificativo, a quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs 267/00 (“*Ineleggibilità*”), ove, a proposito dell'ineleggibilità di taluni soggetti che rivestano cariche pubbliche, si limita la possibilità di essere eletti “**nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni**” (per i Commissari di Governo, i Prefetti e Vice Prefetti, i Funzionari di pubblica sicurezza -n. 2, art. 60 T.U.E.L., nonché per i Magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale Ordinario ed Amministrativo e i Giudici di Pace -n. 6, art. 60 T.U.E.L.), o “**nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio**” (per gli ecclesiastici ed i ministri di culto -n. 4, art. 60 T.U.E.L.).

Ancora, l'art. 61 del D.lgs 267/00 (“*Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia*”) stabilisce l'ineleggibilità di “*coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano **nelle rispettive amministrazioni** il posto di segretario comunale o provinciale*” e l'incompatibilità di “*coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano **nelle rispettive amministrazioni** il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore*”.

Conclusivamente, dunque, sotto questo profilo, non potrà non rilevarsi che l'eventuale pretesa avversa di estendere, in via interpretativa, il disposto della legge,

sostenendo che il Legislatore *minus* (o *plus*, a seconda della prospettiva assunta) *dixit, quam voluit*, non solo non è ammissibile per le già dette ragioni, ma neppure è sostenibile, posto che, **quando ha voluto limitare territorialmente la portata di una ineleggibilità, il Legislatore**, nello stesso Testo Unico, **lo ha fatto**, nel pieno rispetto dell'onere di determinatezza e precisione, impostogli dalla Costituzione.

Peraltro, non sarà inutile ricordare che già l'art. 2 della legge n. 81 del 25 marzo 1993 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*) disponeva che “*chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche*”.

Orbene, tale disposizione è stata oggetto di ben due interventi modificativi da parte del Legislatore (con gli artt. 2 e 7 della legge n. 120 del 30 aprile 1999, *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che mai ha ritenuto di circoscrivere territorialmente il “divieto di terzo mandato”, così come non è stato fatto con l'adozione del D.lgs. 267/00, che ha lasciato inalterata la disposizione.

Ancora, il T.U.E.L. è stato oggetto di ulteriori modifiche dopo la sua entrata in vigore, senza che mai il Legislatore abbia ritenuto di dover aggiungere una limitazione territoriale alla causa di ineleggibilità, cosa che, evidentemente, dimostra una volta in più che non vi fu alcuna dimenticanza da parte sua, ma una scelta consapevole.

Le conseguenze di quanto sopra esposto trovano peraltro conferma nella casistica già verificatasi in concreto.

Che in questa materia occorra attenersi strettamente al tenore letterale delle norme senza lasciare spazio a interpretazioni estensive o analogiche è comprovato dalla considerazione che il divieto posto dall'art. 51 comma 2 non impedisce di nominare Vice Sindaco un soggetto che in due amministrazioni immediatamente precedenti abbia già ricoperto la carica di Sindaco: una simile limitazione non potrebbe operare, perché non è espressamente prevista dalla norma (emblematico è il caso del Comune di Treviso, ove Giancarlo Gentilini, sindaco dal 1994 al 1998 e dal 1998 al 2003, dopo le elezioni del 2003 è stato nominato Vice sindaco dal sindaco Gian Paolo Gobbo).

In conclusione, l'interpretazione letterale dell'art. 51 comma 2 consente di determinarne in modo **chiaro e univoco** il significato e la portata applicativa, come sopra delineati e dunque **impone la decadenza dalla carica di Sindaco.**

Pertanto, neppure si rende necessario esaminare la “intenzione del legislatore” (è l'altro criterio dettato dall'art. 12 Disp. Prel.), ossia la c.d. *mens* o *ratio legis*, atteso il carattere solo secondario e residuale di tale criterio interpretativo.

3) la *ratio legis*: la piena coerenza con l'interpretazione letterale dell'art. 51.

Ma quand'anche (a giudizio degli scriventi in evidente contrasto con i principi costituzionali) si volesse indagare il significato della norma anche tenendo conto della sua *ratio*, l'esito dell'interpretazione non sarebbe diverso da quello sin qui evidenziato.

La *ratio* del divieto di cui all'art. 51 comma 2 va, infatti, individuata nella necessità di preservare la convivenza politica dai rischi della **concentrazione e della personalizzazione del potere politico**, favorendo il ricambio ed il rinnovamento del ceto dirigenziale (si può consultare, al riguardo E. Bettinelli, *Un limite al numero dei mandati dei Sindaci*, in *Corriere giuridico*, 7/01, p. 958).

Sottesa a questa concezione è l'opzione per una attività politica tendenzialmente non professionale, ma piuttosto intesa come *munus*, per una idea di democrazia diffusa, partecipata e non affidata.

La limitazione del terzo mandato appare appunto volta ad evitare il rischio di un uso strumentale della carica in ragione dei poteri e della visibilità che ad essa sono connessi, al fine precipuo di assicurare la regolarità del procedimento elettorale, evitando che possano assumere nella competizione elettorale peso rilevante e/o decisivo il valore aggiunto della notorietà e della familiarità con i meccanismi del potere amministrativo, anche a prescindere dall'effettiva capacità di governo dimostrata, soprattutto in fasi di stanco coinvolgimento popolare alle vicende elettorali e di preponderante influenza e di incontenibile suggestione mediatica.

In tal senso il limite al terzo mandato rappresenta un mezzo di riequilibrio di opportunità tra gli attori politici, eliminando posizioni di privilegio e così incentivando –come si è detto- una maggior circolazione ed un maggior ricambio delle *élites* politiche.

Quanto precede è tanto più vero quando si consideri che, a partire dal 1993, l'elezione del Sindaco (come del Presidente di Provincia) avviene **direttamente** (a differenza di quanto non succeda per le maggiori cariche politiche nazionali, come la Presidenza della Repubblica o del Consiglio dei Ministri), con tutti i rischi in termini di concentrazione di potere, capacità di influenza e pericolo di derive populiste che, opportunamente, il Legislatore ha voluto scongiurare con la disposizione in commento.

Non vi è dubbio che tali esigenze vadano perseguite e salvaguardate anche quando i tre mandati consecutivi siano esercitati in Comuni diversi.

4) Peculiarità del caso concreto.

Per puro scrupolo defensionale, vale ora la pena di evidenziare alcuni dati di fatto che confermano, in concreto, l'opportunità e la lungimiranza della scelta del Legislatore di non limitare il divieto di rieleggibilità al terzo mandato consecutivo nello stesso ente, ma di estenderlo senza preclusioni territoriali.

I due Comuni, Abano Terme e Montegrotto Terme, tra loro confinanti, costituiscono una realtà unitaria e omogenea sotto diversi profili.

Come si evince dal loro stesso nome, essi ricadono in una area termale internazionalmente conosciuta come realtà profondamente integrata per disporre di una delle risorse termali naturalmente e turisticamente più rilevanti.

L'economia locale ruota effettivamente attorno all'utilizzo della risorsa termale ed all'offerta turistica dei molti alberghi e stabilimenti disseminati nel territorio dei due Comuni, offerta favorita anche dall'ulteriore attrazione naturalistica rappresentata dal contesto dei confinanti Colli Euganei, ricadendo entrambi i comuni all'interno dell'omonimo Parco regionale.

Ne è prova:

- l'esistenza di una Associazione Albergatori, che raggruppa, su base volontaria, alberghi-stabilimenti termali di tutte le categorie e dimensioni, ubicati nei territori dei due Comuni, per un totale di circa 6.000 addetti, di circa 3,5 milioni di presenze turistiche annue e di un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di Euro;
- l'istituzione nel 1994 del Consorzio Terme Euganee, che, costituito da oltre 140 operatori turistici (alberghi, ristoranti, trattorie, osterie e bar, aziende agricole, negozi, agenzie di viaggi, golf club), ha lo scopo di promuovere il territorio del

bacino termale Euganeo e si occupa di sostenere unitariamente attività di promozione-commercializzazione a favore dei propri associati, con l'obiettivo di valorizzare l'importante offerta turistica del territorio euganeo;

- la partecipazione dei due enti territoriali in parola al Bacino Termale Euganeo (B.I.O.C.E.) con finalità di salvaguardia dell'assetto ambientale ed idrogeologico del territorio dei comuni di Abano T., Arquà Petrarca, Baone, Battaglia T., Due Carrare, Galzignano T., Monselice, Montegrotto T., Teolo e Torreglia.

- l'esistenza di un'unica Azienda di Promozione Turistica competente in materia di accoglienza, assistenza, informazione e promozione turistica;

La collaborazione tra operatori economici, dettata dall'evidente unitarietà ed omogeneità dei territori in parola, si estende quindi a molteplici categorie produttive (si pensi ancora che Abano e Montegrotto fanno parte dello stesso mandamento all'interno dell'Unione Provinciale Artigiani).

I due Comuni hanno, peraltro, da tempo importanti servizi di diversa natura gestiti in accordo. Basterà a questo proposito citare quello bibliotecario, che è peraltro un vero e proprio sistema, al quale fanno riferimento molte realtà locali della provincia di Padova; il *Policlinico-Casa di Cura* convenzionata con l'ULSS 16; la presenza di una importante *Stazione Ferroviaria* denominata Terme Euganee, sita a Montegrotto, a disposizione di tutta l'area termale.

Anche *il territorio*, fisicamente, ormai si presenta come un *unicum* dove è impossibile, salvo il ricorso alla toponomastica, riconoscere dove finisce una municipalità e dove ne comincia un'altra.

Lo stesso *sviluppo edilizio-urbanistico* sembra seguire una medesima direttrice ed impone una condivisione delle scelte e degli strumenti mediante i quali governare il territorio.

Ancora, tra i due Comuni, dopo l'elezione del Signor Claudio, è stata stipulata una convenzione (*doc. 4*) con la quale alcune funzioni sono state accorpate (nella specie, quelle dei servizi Tecnici e Finanziari).

Ora, in astratto, tale atto non porrebbe problemi di sorta, se non che, in concreto, è impossibile non notare come i pericoli che hanno indotto il Legislatore a vietare la possibilità di ricoprire *la medesima carica* per più di due mandati consecutivi, rischiano di realizzarsi.

Infatti, come si noterà dall'esame della detta convenzione, il Comune di Abano (art. 2) “*assume la veste di capo convenzione*” ed il Sindaco Claudio (art. 3) nominerà i Responsabili dei due servizi i quali “*presteranno la propria attività presso entrambi gli enti secondo la proporzione 70% Abano Terme e 30% Montegrotto Terme*”, con *evidente continuità di gestione della macchina amministrativa anche del Comune di Montegrotto, in palese violazione della lettera e dello spirito della legge.*

Come si vede da quanto precede, quindi, quale che sia la *ratio* che si voglia attribuire all'art. 51 del T.U.E.L., non potrà sfuggire come essa ben possa venire frustrata dalla terza rielezione consecutiva del resistente, anche se in altro Comune, ed è anche per queste ragioni che, in modo lungimirante, il Legislatore non ha ritenuto di limitare sotto il profilo territoriale il “divieto di terzo mandato”.

Del resto, lo stesso Prefetto di Padova, S.E. Dottor Sodano, ha ritenuto di richiedere chiarimenti alle amministrazioni comunali coinvolte (*doc. 5*).

5. L'incostituzionalità di una diversa opzione interpretativa.

Ove si ritenesse che il divieto posto dall'art. 51 comma 2 non fosse applicabile al caso che ci occupa, si dovrebbe allora dubitare della costituzionalità della norma, dal momento che essa tratterebbe in modo diverso fattispecie – quella di terzo mandato nello stesso Comune e quella di terzo mandato in altro Comune, e tanto più in altro Comune limitrofo – nelle quali si presentano le medesime esigenze di interesse pubblico che il divieto mira a tutelare.

Dunque, in via estremamente subordinata, per l'ipotesi in cui Codesto Eccellentissimo Giudice adito non ritenesse di accogliere il presente ricorso, stante l'indiscussa rilevanza della disposizione e la non manifesta infondatezza del dubbio, voglia sospendere il giudizio e sollevare innanzi alla Corte costituzione la questione come poc'anzi tratteggiata, con riserva di ulteriormente argomentare sul punto.

In forza di tutto quanto sopra, con riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, anche in via istruttoria, si rassegnano le seguenti

Conclusioni

-) Voglia Codesto Eccellentissimo Tribunale adito, esperiti gli incumbenti di rito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso: ***in via principale, accertare/dichiarare l'ineleggibilità*** del signor Luca Claudio, nelle elezioni comunali del 15, 16, 29 e 30 maggio 2011, alla carica di Sindaco del Comune di Abano Terme;

-) ***sempre in principalità, accertare/dichiarare la decadenza*** del resistente dalla carica di Sindaco del Comune di Abano Terme;

-) ove occorra, ***annullare la delibera*** del Consiglio Comunale di Abano Terme n. 1 del 10 giugno 2011, di convalida della elezione del Sindaco;

-) ***in via subordinata***, ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 51 T.U.E.L. al caso di specie, ***assegnare un termine*** per il deposito di ulteriore memoria, al fine di ***sollevare l'eccezione di costituzionalità*** per le ragioni meglio evidenziate in narrativa;

-) ***comunque***, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono in via documentale:

- 1) delibera di convalida dell'elezione del resistente al primo mandato;
- 2) delibera di convalida dell'elezione del resistente al secondo mandato;
- 3) delibera di convalida dell'elezione del resistente al terzo mandato;
- 4) convenzione intercomunale;
- 5) articolo di stampa;
- 6) prova della legittimazione dei ricorrenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., i sottoscritti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di *fax* 049/83.60.938 e all'indirizzo di posta

elettronica certificata giovanni.brusatin@ordineavvocatipadova.it o mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it

Si dichiara che la presente controversia è esente dal pagamento di contributo unificato, trattandosi di contenzioso elettorale (D.lgs. 642/72 e ss. modd.)

Padova, lì 22 settembre 2011

prof. avv. Mario Bertolissi

avv. Giovanni Brusatin